



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 244 della Giunta Comunale

Oggetto: **AFFIDO A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AFFIDO A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017

RELAZIONE

Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 13 e ss.mm.. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasporti S.p.A. con sede a Trento.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 13 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), 10 Comuni della Valle di Sole, ossia i Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, anche per la stagione invernale 2016/2017, così come per gli anni precedenti, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico. Tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale n.3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati nel quale venivano erogati i servizi pubblici di trasporto urbani turistico, viene riconosciuta la caratteristica di connessione con i servizi extraurbani.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati hanno inteso coordinarsi ancora per assicurare sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che, ai sensi dall'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi, nonché le garanzie per lo svolgimento del quale il Comune di Malè assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico così da integrare al meglio le diverse aspettative in gioco.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malè ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, atto che approvato dai diversi soggetti in sede consiliare prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che, secondo valutazioni fatte in passato, cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio proposto.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2016/2017, dopo la positiva esperienza fatta nel corso delle passate stagioni invernali, con l'obiettivo di razionalizzarne i contenuti e quindi di ridurre i costi, va nella direzione di eliminare le possibili sovrapposizioni tra servizio su strada e rotaia, integrazione dell'offerta che è divenuta sempre più significativa a seguito della attivazione e diffusione della conoscenza e utilizzo della stazione di arroccamento di Daolasa.

Ciò è ben documentato nel disciplinare di servizio che regolerà i rapporti con l'Impresa di trasporto, come allegato anch'esso alla presente deliberazione.

Nondimeno l'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa,

esprimendo ciò con la già manifestata volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con il Comune capofila, contratto che già concordato nei contenuti definisce in termini economici un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, valutati i vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne derivano.

Con circolare del 24.5.2005 n. 6041 il Servizio Autonomie Locali della PAT forniva alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che: il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale, il consiglio comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore, la giunta comunale approva le tariffe relative al servizio.

Con deliberazione consiliare n. 42 dd. 30 novembre 2016, esecutiva a sensi di legge, si provvedeva quindi:

- 1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2016/2017, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.*
- 2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2016/2017, ai sensi dall'art.59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 3. Di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.*
- 4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malè è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Esercizio Spa.*
- 5. Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, così come quelle derivanti da contratto di sponsorizzazione da destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di spettanza.*
- 6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2016/2017, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.*
- 7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2016/2017, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.*
- 8. Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la stagione invernale 2016/2017 siano pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta sempre particolare attenzione ai valori ambientali.*

Stante quanto concordemente disposto, si tratta ora di definire l'affido del servizio a Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e di assumere il relativo onere finanziario.

Il costo del servizio trasporto urbano turistico invernale 2016/2017, stimato in base al progetto approvato con la deliberazione consiliare citata è pari ad Euro 225.991,28.- così suddivisi in base alle tratte:

<i>CORSA MALE' - MARILLEVA 900 – TONALE</i>	€	44.021,41
<i>CORSA FUCINE DI OSSANA - MARILLEVA 900</i>	€	74.791,03
<i>CORSA MARILLEVA 900 - PEIO FONTI</i>	€	48.150,00
<i>CORSA MALE' - FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	€	59.028,84

Il finanziamento del progetto avviene mediante contribuzione dei Comuni convenzionati, mediante la sponsorizzazione garantita dall'Azienda per il Turismo valli di Sole, Peio e Rabbi e mediante l'utilizzo del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali (ex articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36) relativo al servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico, secondo le quote sotto specificate:

SOGGETTO	tipologia	Importo
Comune di Commezzadura	contributo	803,40
Comune di Croviana	contributo	887,39
Comune di Dimaro Folgarida	contributo	12.134,89
Comune di Malè	contributo	2.957,95
Comune di Mezzana	contributo	2.194,33
Comune di Ossana	contributo	21.937,95
Comune di Peio	contributo	6.151,25
Comune di Pellizzano	contributo	22.195,04
Comune di Vermiglio	contributo	1.847,82
Azienda per il Turismo Valli di Sole, Peio e Rabbi	sponsorizzazione	93.864,98
Provincia Autonoma di Trento	fondo specifici servizi comunali	61.016,28

Del costo complessivo del servizio stimato in Euro 225.991,28.- il Comune si accolla direttamente la spesa di Euro 157.839,21.- quale quota massima stanziata, provvedendo al trasferimento direttamente a Trentino Trasporti Esercizio Spa della quota richiesta al termine del servizio e dietro presentazione del consuntivo del servizio.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede come segue:

- *Per Euro 93.864,98.- (al netto dell'IVA nella misura del 22%) con i proventi da sponsorizzazioni garantiti dall'Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, ed introitati nel bilancio del Comune di Malè, giusta deliberazione n. 243 di data odierna con la quale è stato approvato apposito contratto;*
- *Per Euro 61.016,28.- mediante l'utilizzo del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali (ex articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36) relativo al servizio pubblico*

di trasporto urbano di tipo turistico, annualmente garantito dalla Provincia Autonoma di Trento previsto dal Protocollo di Intesa 2017 e quantificato in via estimativa nella medesima percentuale di quello accordato nel 2016, introitati nel bilancio del Comune di Malè, a ciò avendo i Comuni convenzionati rilasciato apposita delega;

- *Per Euro 2.957,95.- con fondi propri del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017.*

Il servizio “Skibus” stagione invernale 2016/2017 verrà svolto come previsto nella convenzione per la gestione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale, tra il Comune di Malè, quale capofila dell’associazione costituita tra i Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, ed alle condizioni, modalità e tempi individuati nel disciplinare da stipulare con la società Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. con sede in Trento.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione che precede.

Ritenuto di procedere alla fissazione della tariffa, secondo l’indicazione del Consiglio.

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2016/2017, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla deliberazione.

Ritenuta l’opportunità di affidare a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. il servizio di trasporto urbano turistico invernale 2016/2017 e dato atto che l’affidamento in parola avviene ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera d) della L.P. 6 del 2004 (affidamento “in-house”);

Visto lo schema di disciplinare di affidamento tra Comune di Malé e società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. ai sensi dell’art. 10, c. 9, della L.P. 6/200 e della L.P. 19/1993 per la gestione del servizio di trasporto urbano turistico invernale 2016/2017, costituito da SETTE articoli, che regolamenta gli aspetti tecnici, gestionali ed economici del servizio.

Ritenuto infine di procedere all’impegno della spesa di Euro 157.839,21.- quale quota massima stanziata, dando atto che al finanziamento della suddetta spesa si provvede come segue:

- Per Euro 93.864,98.- (al netto dell’IVA nella misura del 22%) con i proventi da sponsorizzazioni garantiti dall’Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, ed introitati nel bilancio del Comune di Malè, giusta deliberazione n. 243 di data odierna con la quale è stato approvato apposito contratto;
- Per Euro 61.016,28.- mediante l’utilizzo del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali (ex articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36) relativo al servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico, annualmente garantito dalla Provincia Autonoma di Trento previsto dal Protocollo di Intesa 2017 e quantificato in via estimativa nella medesima percentuale di quello accordato nel 2016, introitati nel bilancio del Comune di Malè, a ciò avendo i Comuni convenzionati rilasciato apposita delega;

Dato atto che il trasferimento a Trentino Trasporti Esercizio Spa delle quote contributive verrà effettuato al termine del servizio e dietro richiesta e presentazione del consuntivo del servizio da parte della Società di trasporto medesima.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che la tariffa relativa al servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale, istituito ai sensi dell'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e gestito secondo le modalità di cui L.P.9 luglio 1993 n. 16, sia per la stagione invernale 2016/2017 pari a zero.
2. Di approvare l'affidamento la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale 2016/2017, affidato secondo la modalità "in house" prevista dall'art. 10 comma 7 della Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, alla Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. sulla base del disciplinare di servizio allegato B) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari al fine di formalizzare l'affidamento di cui al punto precedente.
4. Di impegnare la spesa presuntivamente stabilita di **€ 157.839,21.-**, quale contributo in conto esercizio da erogare alla società affidataria del servizio a sostegno dei costi di gestione, come di seguito indicato:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	esigibilità	impegno prenotato
157.839,21	1080305	10	02	1	04	2017	2017	94
cap. art.	descrizione							
8357/342	<i>Contributi a copertura servizio di trasporto turistico affidato a TEE Spa</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.1.04.03.02.001	<i>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</i>							

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con i seguenti mezzi:
- Per **Euro 93.864,98.-** (al netto dell'IVA nella misura del 22%) con i proventi da sponsorizzazioni garantiti dall'Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, ed introitati nel bilancio del Comune di Malè, giusta deliberazione n. 243 di data odierna con la quale è stato approvato apposito contratto;
 - Per **Euro 61.016,28.-** mediante l'utilizzo del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali (ex articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36) relativo al servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico, annualmente garantito dalla Provincia Autonoma di Trento previsto dal Protocollo di Intesa 2017 e quantificato in via estimativa nella medesima percentuale di quello accordato nel 2016, introitati nel bilancio del Comune di Malè, a ciò avendo i Comuni convenzionati rilasciato apposita delega;
 - Per **Euro 2.957,95.-** con fondi propri del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **30.12.2016** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPR. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31, NONCHE' EX ART. 19, I^ COMMA, DEL TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CONTENUTE NEL D.P.G.R. 28.05.1999, N. 4/L, MODIFICATO DAL DPR. 01.02.2005, N. 4/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

AFFIDO A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPR. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPR. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, nonché se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, I^ comma, del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPR. 01.02.2005, n. 4/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 30.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **04.01.2017** al giorno **14.01.2017**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 30.12.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio